

COMUNE DI TRINITAPOLI

Estratto Determinazione 25 settembre 2026, n. 73, Registro Generale n. 841.**Nulla osta allo svincolo dell'indennità di espropriazione.**

OGGETTO: Decreto n. 2 del 11.10.2021 di acquisizione sanante ex art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001 e successivo Decreto di Rettifica e integrazione n. 3 del 26.10.2021 del Decreto n. 2 del 11.10.2021. Nulla osta allo svincolo dell'indennità di cui ai Depositi numero nazionale 1424004 e 1433458 e numero provinciale 174305 e 174962.

IL DIRETTORE DEL III SETTORE – UFFICIO URBANISTICA**Visti:**

- il Decreto del Sindaco n. 4 del 19.02.2026, Reg. Gen. 6 con cui si attribuisce l'incarico di elevata qualificazione e di Responsabilità del Settore Tecnico;
- il Decreto del Sindaco n. 19 del 21.05.2026, Reg. Gen. 22, con cui si attribuiscono gli incarichi di Funzioni Dirigenziali a seguito della modificazione dell'assetto della Struttura Gestionale di cui alla deliberazione di Giunta comunale n.57 del 14 maggio 2026 - modificazione PRIMA al PIAO. Settore TECNICO;

Premesso che:

- con Decreto n. 2 dell'11.10.2021 di acquisizione sanante ex art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001 e successivo Decreto di rettifica e integrazione n. 3 del 26.10.2021 del decreto n. 2 dell'11.10.2021 con è stato acquisito in favore del Comune di Trinitapoli le aree irreversibilmente trasformate occorrenti per la realizzazione dell'ampliamento della strada denominata "via Borazio", in catasto al foglio di mappa n. 85, particella n. 340, della complessiva estensione di mq 3430, e veniva disposto "in favore degli aventi diritto, in ragione della rispettiva quota di proprietà, il pagamento delle seguenti somme:
 - *Omissis*, € 38.278,80 (€ 123.480,00 x 31/100);
 - *Omissis*, € 38.278,80 (€ 123.480,00 x 31/100);
 - *Omissis*, € 46.922,40 (€ 123.480,00 x 38/100);
- con Determinazione n. 3 del 18.01.2022, Reg. Gen. 85, si è provveduto a depositare, presso la Cassa Depositi e Prestiti. la somma di € 123.480,00 in favore delle *Omissis*, giusto Decreto n. 2 del 11.10.2021 di acquisizione sanante ex art. 42-bis del DPR n. 327/2001 e successivo Decreto di Rettifica e Integrazione n. 3 del 26.10.2021 del Decreto n. 2 del 11.10.2021;
- in data 28.01.2022 è stato notificato presso il Comune di Trinitapoli dall'avv. Sarcina Giuseppe difensore delle sigg.re P.C. + 2 nella controversia in atto contro il Comune di Trinitapoli, il ricorso alla Corte di Appello di Bari ex art. 702 bis, acquisita al prot. n. 1515 del 28.01.2022;
- con Determinazione gestionale n. 4 del 01.02.2022, Reg. Gen. 82, il Responsabile del IV Settore decideva di costituirsi nel giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Bari promosso dalla sig.ra P.C. + 2 acquisito al prot.n. 1515 del 28.01.2022, sopra citato, incaricando l'avvocato Nino Matassa della ulteriore difesa del Comune dinanzi alla Corte di Appello di Bari nel ricorso succitato, atteso che lo stesso è già difensore nei precedenti giudizi intentati dalle *Omissis*;
- con determinazione di impegno del I Settore n. 9 del 03-02-2022, si conferiva incarico legale all'avv. Nino Matassa, ai sensi dell'art. 7, 3^a cpv, dell'Avviso pubblico per la formazione dell'Elenco dei professionisti legali, di cui alla determina gestionale n.1/2022, che stabilisce che è conferito incarico professionale per i giudizi conseguenziali e collegati al primo allo stesso Avvocato che ha patrocinato l'incarico precedente;

- nel corso del giudizio venivano effettuate le stime da parte della C.T.U con la determinazione dell'importo (nell'ultima versione) dovuto in € 139.352,84.
- con Ordinanza n. 3385/2024 del 24.10.2024 della Corte di Appello di Bari, veniva accolto il ricorso promosso dalle ricorrenti *Omissis*, e si riconosceva alle stesse un indennizzo pari a € 368.305,00, come di seguito individuate:
 - € 155.731,50 a titolo di indennizzo per il pregiudizio patrimoniale dovuto per l'ablazione del suolo catastalmente individuato al foglio di mappa n. 85, particella n. 340 del Comune di Trinitapoli, per la superficie di mq 3430, da ripartirsi tra le ricorrenti in proporzione delle rispettive quote di proprietà sul bene;
 - € 15.573,15 a titolo di indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale subito a seguito dell'ablazione del suolo catastalmente individuato al foglio di mappa n. 85, particella n. 340 del Comune di Trinitapoli, per la superficie di mq 3430, da ripartirsi tra le ricorrenti in proporzione delle rispettive quote di proprietà sul bene;
 - € 197.000,35 a titolo di indennità di occupazione, di cui € 61.070,00, ciascuna, a *Omissis*, ed € 74,860,13 a *Omissis*;
 - Gli interessi compensativi al saggio legale sulle somme anzidette, decorrenti, dal 27.10.2021 sino al saldo;
 - Ordina alla parte resistente, Comune di Trinitapoli, di versare le somme come sopra determinate presso la Cassa Depositi e Prestiti a disposizione delle ricorrenti detratto quanto eventualmente già prestato;
 - Spese di lite che sono liquidate a titolo di compenso in favore di *Omissis* in € 14.597,70 e, in favore di *Omissis*, in € 11.229,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA, CAP ed esborsi come per legge;
- dal calcolo effettuato, relativo alla somma da corrispondere giusta Ordinanza n. 3385/2024 del 24.10.2024, risulta che l'importo complessivo è pari a € **304.398,12**, costituito dagli importi di seguito riportati:
 - € 244.825,00 quale somma residua rispetto a quanto depositato presso CdP con Determinazione n. 3 del 18.01.2022, Reg. Gen. 85
 - € 233,60 per interessi legali sulla somma totale dovuta pari a € 368.305,00 per il periodo dal 27.10.2021 al 18.01.2022 (data del deposito della somma pari a € 123.480,00 presso CdP);
 - € 21.655,27 per interessi legali sulla somma residua pari a € 244.825,00 per il periodo compreso dal 19.01.2022 fino al 28.01.2025;
 - € 14.597,70 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA, CAP per le spese di lite da liquidare a titolo di compenso in favore di *Omissis*, per un importo complessivo pari a € 21.299,80;
 - € 11.229,00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA, CAP per le spese di lite da liquidare a titolo di compenso in favore di *Omissis*, per un importo complessivo pari a € 16.384,46;
- le *Omissis*, sono comproprietarie ciascuna per 1/3 dei suoli catastalmente individuati in agro di Trinitapoli, distinti in catasto al foglio di mappa n. 85 particella n. 340;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 07.02.2025 è stato riconosciuto ai sensi dell'art. 194 lett. a) del D. L.vo n. 267/2000, il debito fuori bilancio, giusta Ordinanza n. 3385/2024, pervenuta in copia conforme all'originale in data 24.10.2024, prot. n. 20426, nel Ricorso Comune di Trinitapoli c/ *Omissis* la complessiva somma di € 304.398,13, di cui:
 - € 244.825,00 quale somma residua rispetto a quanto depositato presso CdP con Determinazione n. 3 del 18.01.2022, Reg. Gen. 85;

- € 233,60 per interessi legali sulla somma totale dovuta pari a € 368.305,00 per il periodo dal 27.10.2021 al 18.01.2022 (data del deposito della somma pari a € 123.480,00 presso CdP)
- € 21.655,27 per interessi legali sulla somma residua pari a € 244.825,00 per il periodo compreso dal 19.01.2022 fino al 28.01.2025;
- € 21.299,80 per le spese di lite da liquidare a titolo di compenso in favore di *Omissis*;
- € 16.384,46 per le spese di lite da liquidare a titolo di compenso in favore di *Omissis*;
- con la suddetta Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 07.02.2025 è stato deliberato di finanziare la somma di **€ 304.398,13** come di seguito riportato:
 - **€ 152.872,25** mediante Diverso utilizzo dei mutui presso CdP, pos. n. 6203866, pos. n. 6201307, pos. n. 6204143;
 - **€ 151.525,88** al cap. 2473 “debiti fuori bilancio” del bilancio 2025;
- Con Determinazione n. 16 del 21.02.2025, Reg. Gen. 186, è stata depositata la somma di **€ 113.841,62**, come esplicitata in premessa, presso il MEF Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari (già Cassa Depositi e Prestiti) in favore delle *Omissis*, giusta Ordinanza n. 3385/2024 del 24.10.2024;
- Con Determinazione n. 29 del 25.06.2025, Reg. Gen. 423, si è provveduto a rilasciare nulla osta al pagamento della somma di **€ 123.480,00** depositata presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Barletta – Andria – Trani, giusto Decreto n. 2 dell'11.10.2021 di acquisizione sanante ex art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001 e successivo Decreto di rettifica e integrazione n. 3 del 26.10.2021, numero nazionale 1373406 e numero provinciale 170605 in favore delle *Omissis*;
- Con Delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 28.07.2025 si è proceduto a incrementare lo stanziamento relativo al debito fuori bilancio in quanto, a seguito di nota della Cassa Depositi e Prestiti prot. n. 2018611/25, si è reso necessario applicare l'avanzo di amministrazione in luogo del Diverso utilizzo dei mutui presso CdP, pos. n. 6203866, pos. n. 6201307, pos. n. 6204143, per un importo pari a **€ 152.872,25**;
- con Determinazione n. 137 del 03.10.2025, Reg. Gen. 937, è stata depositata la somma di **€ 152.872,25** presso il MEF Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari (già Cassa Depositi e Prestiti) in favore delle *Omissis*, giusta Ordinanza n. 3385/2024 del 24.10.2024;
- con nota acquisita al protocollo comunale n. 11938 del 12.06.2025, di cui al Registro Ufficiale n. 52316 del 12.06.2025 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Barletta – Andria – Trani, quest'ultima comunicava l'avvenuta costituzione in data 10.04.2025 del deposito numero nazionale 1424004 e numero provinciale 174305 dell'importo di **€ 113.841,62** per indennità di acquisizione sanante ex art. 42-bis del DPR n. 327/2001, giusta Determinazione n. 16 del 21.02.2025, Reg. Gen. 186 per conto del Comune di Trinitapoli a favore delle *Omissis*;
- con nota acquisita al protocollo comunale n. 25585 del 04.12.2025, di cui al Registro Ufficiale n. 119348 del 04.12.2025 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Barletta – Andria – Trani, quest'ultima comunicava l'avvenuta costituzione in data 16.10.2025 del deposito numero nazionale 1433458 e numero provinciale 174962 dell'importo di **€ 152.872,25** per indennità di acquisizione sanante ex art. 42-bis del DPR n. 327/2001, giusta Determinazione n. 137 del 03.10.2025, Reg. Gen. 937 per conto del Comune di Trinitapoli a favore delle *Omissis*;
- con Ordinanza n. 22149/2026, la Corte Suprema di Cassazione – Prima Sezione Civile ha confermato integralmente l'Ordinanza n. 3385/2024 del 24.10.2024 della Corte di Appello di Bari;

Rilevato che ai sensi dell'art. 35 del DPR 327/2001, l'importo complessivo di **€ 266.713,87** è assoggettato alla ritenuta del 20% di cui alla L. N. 413/1991 in quanto l'area acquisita ricade, ai sensi degli strumenti urbanistici vigenti del Comune di Trinitapoli, all'interno della zona omogenea B;

Dato atto che, con nota acquisita al protocollo comunale n. 12708 del 23.06.2025, i soggetti interessati hanno rilasciato ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, la dichiarazione attestante:

- di essere i proprietari unici soggetti legittimanti a percepire l'indennità di esproprio richiesta;
- che sul terreno espropriato non sussistono diritti di terzi e che lo stesso terreno è libero da pesi, trascrizioni, iscrizioni e comunque da qualsiasi rivendicazione di terzi;
- assunzione di ogni responsabilità in relazione ad eventuali pesi, diritti, pretese, azioni e/o rivendicazioni di soggetti terzi sulla indennità espropriativa, obbligandosi a tenere indenni e a manlevare il Comune di Trinitapoli e il Ministero dell'Economia e Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato, da ogni eventuale diritto, pretesa, azione e/o rivendicazione proveniente da soggetti terzi;

Visti i certificati di ispezione ipotecaria n. T68733 del 25.06.2025 e n. T68402 del 25.06.2025 rilasciati dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Foggia – Servizio di Pubblicità Immobiliare, da cui risulta l'assenza di iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, ovvero di pesi, ipoteche, vincoli e/o gravami di sorta a carico del bene al momento dell'espropriazione;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 28 del DPR n. 327/2001, risulta:

- l'assenza, presso i registri immobiliari, di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di diritti o di azioni di terzi;
- l'inesistenza di atti di opposizione al pagamento dell'indennità, pervenuti a questo Ente;

Rappresentato che nulla osta allo svincolo delle somme già depositate a titolo di indennità di esproprio;

DETERMINA

Per i motivi in premessa indicati e che qui si intendono integralmente richiamati, di:

Rilasciare nullaosta al pagamento della somma di **€ 266.713,87** depositata presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Barletta – Andria – Trani, giusto Decreto n. 2 dell'11.10.2021 di acquisizione sanante ex art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001 e successivo Decreto di rettifica e integrazione n. 3 del 26.10.2021, numero nazionale 1424004 e 1433458 e numero provinciale 174305 e 174962, come di seguito riportato:

- **€ 82.681,30** in favore della *Omissis*, comproprietaria per 31/100 del terreno distinto in catasto al foglio di mappa n. 85, p.lla n. 340 (parte);
- **€ 82.681,30** in favore della *Omissis*, comproprietaria per 31/100 del terreno distinto in catasto al foglio di mappa n. 85, p.lla n. 340 (parte);
- **€ 101.351,27** in favore della *Omissis*, comproprietaria per 38/100 del terreno distinto in catasto al foglio di mappa n. 85, p.lla n. 340 (parte);

Autorizzare la Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Barletta-Andria-Trani al pagamento in favore dei suindicati beneficiari della somma complessiva di **€ 266.713,87** di cui al precedente punto;

Dare atto che ai sensi dell'art. 35 del DPR 327/2001, l'importo di € 266.713,87 è assoggettato alla ritenuta del 20% di cui alla L. N. 413/1991 in quanto l'area acquisita ricade, ai sensi degli strumenti urbanistici vigenti del Comune di Trinitapoli, all'interno della zona omogenea B;

Dare atto che con nota acquisita al protocollo comunale n. 12708 del 23.06.2025, in copia al presente atto, i soggetti interessati hanno rilasciato ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, la dichiarazione attestante:

- di essere i proprietari unici soggetti legittimanti a percepire l'indennità di esproprio richiesta;
- che sul terreno espropriato non sussistono diritti di terzi e che lo stesso terreno è libero da pesi, trascrizioni, iscrizioni e comunque da qualsiasi rivendicazione di terzi;
- assunzione di ogni responsabilità in relazione ad eventuali pesi, diritti, pretese, azioni e/o rivendicazioni di soggetti terzi sulla indennità espropriativa, obbligandosi a tenere indenni e a manlevare il Comune

di Trinitapoli e il Ministero dell'Economia e Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato, da ogni eventuale diritto, pretesa, azione e/o rivendicazione proveniente da soggetti terzi;

Dare atto che è stata accertata la piena e libera proprietà del bene espropriato nonché la mancanza di iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, ovvero di pesi, ipoteche, vincoli e/o gravami di sorta a carico del bene al momento dell'espropriazione, giusti certificati ipotecari n. T68733 del 25.06.2025 e n. T68402 del 25.06.2025 rilasciati dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Foggia – Servizio di Pubblicità Immobiliare;

Stabilire che:

- la presente determinazione sarà trasmessa ai soggetti interessati e pubblicata per estratto sul B.U.R. della Regione Puglia e all'Albo Pretorio on line del Comune di Trinitapoli;
- coloro che hanno diritti, ragioni, pretese sul pagamento della predetta indennità possono proporre opposizione entro i trenta giorni successivi dalla pubblicazione della presente determinazione sull'Albo Pretorio on line del Comune di Trinitapoli, esclusivamente mediante posta certificata da inoltrare al seguente indirizzo: protocollo.comuneditrinitapoli@pec.it;
- il presente provvedimento diventa esecutivo col decorso del termine di trenta giorni dal compimento delle citate formalità di pubblicazione, se non è proposta opposizione da terzi.

Il Direttore del III Settore
Ing. Teodoro Cisternino